

lista», che nega l'esistenza di un'essenza giuridica nel matrimonio, considerando inesistente la differenza tra realtà matrimoniale essenziale e vita matrimoniale concretamente vissuta. Tale approccio prende di mira, in particolare, la concezione tradizionale sull'essenza del matrimonio per il fatto di concentrarne la spiegazione intorno allo «*ius in corpus*» ed al contrattualismo.

L'altra reazione è quella «teologizzante», la quale, manifestando sfiducia verso la conoscenza razionale, assorbe la realtà matrimoniale naturale in quella sovranaturale fino a negare la prima, rivelandosi, in tal modo, apertamente contraria alla norma canonica, e quindi inaccettabile.

L'opera di Fernando Puig, in conclusione, si manifesta come un'opera completa perché mette in luce — in chiave diacronica e sincronica — il complesso *iter* evolutivo della dottrina circa l'essenza del matrimonio, e come una brillante indagine scientifica, perché riesce ad individuare, su basi logico-razionali, l'originalità ed i pregi teorico-pratici dell'approccio realistico nell'ambito della scienza canonica, nel contesto di un confronto concreto e dettagliato tra gli orientamenti e gli indirizzi dei diversi autori.

*Ciro Tammaro*

Mykhaylo TKHOROVSKYY, *Procedura per la nomina dei Vescovi. Evolu-*

*zione dal Codice del 1917 al Codice del 1983*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2004, p. 272.

Il can. 377 CIC disegna per sommi capi i tratti della procedura ordinaria per la provvista degli uffici episcopali nella Chiesa latina. Ma certamente le indicazioni codicili non sono sufficienti per comprenderne fino in fondo tutte le fasi. Il codice si limita a tratteggiare gli elementi essenziali: il fatto che la nomina spetti al Romano Pontefice, che i modi di provvista preferiti per l'ufficio episcopale siano il libero conferimento e l'elezione non collativa, che i vescovi stessi suggeriscano in diversi modi dei nominativi di candidati, il desiderio di evitare la concessione di diritti di nomina alle autorità civili, la peculiarità della nomina dei vescovi ausiliari (cfr. cann. 377 § 4 e 403), ecc. Le puntualizzazioni concrete delle diverse procedure vengono esplicitate in altre norme di diverso tipo, originando una complessità normativa che costituisce uno degli stimoli che hanno indotto non pochi studiosi ad intraprendere la ricerca approfondita delle procedure di nomina dei vescovi.

La storia della Chiesa ha conosciuto molteplici interventi di diverse persone e da diverse posizioni giuridiche (talvolta anche di forza) nell'individuazione dei candidati all'episcopato. L'autorità della Chiesa ha sempre ribadito la necessità del suo intervento al-

Se apprezzabili risultavano le premesse di tali teorie — lo sforzo finalizzato a recuperare la purezza della forma giuridica —, criticabili apparivano le conclusioni: si individuava l'essenza del diritto nella sua forma, trascurando, di conseguenza, la dimensione personalistica del matrimonio e l'ordinazione finalistica dello stesso.

Con l'avvento del Concilio, si materializzava nella canonistica, sulla scia degli insegnamenti del magistero (in particolare quello di *Gaudium et spes*) la riflessione finalizzata ad evidenziare nell'elemento dell'amore coniugale un aspetto centrale del matrimonio. Tuttavia, le teorie che si affermavano in questo contesto (Navarrete, Fagiolo) conservarono il concetto di «*ius in corpus*» inteso come essenza del matrimonio, accostandovi l'ulteriore elemento dell'amore tra i nubendi, fonte della donazione ed accettazione mutua quali condotte dovute tra gli stessi. Va osservato però che tali costruzioni lasciano a desiderare nel momento in cui postulano un divario logico tra diritto e amore, tra vincolo giuridico e condotte dovute. Perché tali condotte sarebbero «dovute»? Cosa succede se l'amore tra i coniugi non c'è o viene meno in seguito?

Il rischio di tali posizioni, in verità, sta nella loro tendenza a considerare, talvolta, l'amore come un dato di fatto, e, dunque, come il presupposto di esistenza del legame nuziale.

Il realismo giuridico si ricollega direttamente a tale orientamento,

ma, ovviando a tale ultimo inconveniente, risolve l'apparente contrasto tra i due livelli delineando una concezione in cui l'amore è un possibile oggetto del diritto, vale a dire che nella realtà matrimoniale l'amore si manifesta come un qualcosa di oggettivamente dovuto. Questa sintesi — pienamente giuridica — tra diritto e amore viene raggiunta mediante un'intuizione assai originale, per cui l'unione matrimoniale viene intesa come «l'unione nelle nature dei coniugi», espressione che rappresenta la traduzione metafisica e giuridica — seguendo il pensiero di S. Tommaso d'Aquino — dell'*una caro* biblica.

Il realismo giuridico, nel collocare l'unione coniugale nel livello delle due nature — maschile e femminile —, riesce ad individuare una dimensione nella quale si equilibrano sia l'ambito naturale che quello spirituale — entrambi coinvolti — mediante la destinazione naturale, per creazione divina, della mascolinità alla femminilità e viceversa, in quanto categorie complementari. Si tratta, evidentemente, di una destinazione libera, poiché la natura della dimensione coniugale si fonda su di un'istanza razionale e libera, che si esprime nel consenso coniugale.

Puig esamina, in seguito due posizioni/reazioni rispetto alla concezione canonica tradizionale del matrimonio, ed illustra dettagliatamente le ragioni per cui esse meritino di essere ruscate, in quanto teologicamente e giuridicamente inammissibili: la «reazione pastora-

meno per il conferimento del titolo dell'ufficio a ciascun candidato (il che è anche indice della presenza e persistenza degli abusi in materia). Sembra abbastanza logico che, soprattutto laddove la maggioranza della popolazione di un Paese è cattolica, le autorità civili abbiano interesse a conoscere, e qualche volta ad evitare, le nomine che l'autorità della Chiesa intende fare per questi uffici «di presidenza» di una comunità di fedeli che sono anche cittadini. I sistemi attraverso i quali un tale interesse (legittimo, verrebbe da dire, se non si prende l'espressione in senso troppo tecnico) sono stati molteplici e anche nell'attualità presentano non poche sfaccettature diverse.

Il giovane dottore ucraino, autore del presente volume, è stato attratto da tutta questa complessità a svolgere una ricerca proprio sulla designazione dei vescovi nella Chiesa latina. Il lavoro è stato diviso in tre capitoli determinati temporalmente in rapporto alle successive codificazioni: il primo capitolo studia «la designazione dei vescovi nella storia fino al Codice del 1917»; il secondo capitolo, «la designazione dei vescovi dal Codice del 1917 fino al Codice del 1983»; e il terzo capitolo affronta «la designazione dei vescovi nel Codice del 1983». In realtà, la prima parte del lavoro contiene soltanto un'introduzione all'evoluzione storica dell'istituto della nomina dei vescovi; come è logico in un lavoro desti-

nato allo studio della normativa vigente i riferimenti ai precedenti storici non sono particolarmente approfonditi: sarebbe stato impossibile.

Nello studio delle norme vigenti durante la maggior parte del XX secolo (dal 1917 al 1983), l'autore include interessanti riferimenti alle procedure di elezione dei vescovi presenti soprattutto in Austria, Svizzera e Germania. Sempre in questo arco temporale, studia anche l'evoluzione dei diritti di nomina e di presentazione in diversi ambiti geografici.

Per quanto riguarda la normativa attualmente vigente, l'autore offre una visione analitica della preparazione del testo dei canoni che riguardano la designazione dei vescovi. In particolar modo si ferma a descrivere gli interventi previsti da parte delle diverse istanze episcopali: i singoli vescovi, le conferenze episcopali, i compiti dei legati pontifici (cfr. can. 364, 4), ecc. Infine vi sono alcune pagine (p. 211-215) destinate a riassumere le critiche alla procedura rilevate da più autori sia in senso negativo sia in senso positivo; in queste pagine conclusive del lavoro sarebbe stata utile, a nostro avviso, una discussione delle dottrine riassunte con una presa di posizione da parte del Tkhorovskyy e una proposta di soluzioni ai problemi ancora aperti.

Il volume si chiude con un'Appendice (p. 223-241) contenente un riassunto de «L'iter della procedura per la nomina dei vescovi»

nella quale sono raccolte e messe in ordine moltissime informazioni provenienti da testi normativi, da documenti conciliari, da concordati..., seguendo le fasi ideali della nomina di un vescovo dalla elaborazione delle liste, la valutazione dell'idoneità dei candidati, la designazione, l'intervento delle autorità civili, il conferimento del titolo, la consacrazione episcopale, la professione di fede, la presa di possesso, il giuramento di fedeltà al governo (dove previsto) e la pubblicazione ufficiale della nomina.

Completo di bibliografia e diversi indici, il lavoro del Tkhorovskyy costituisce un utile strumento per chi voglia approfondire la procedura della nomina dei vescovi. Sulla quarta di copertina si dà notizia dell'attuale occupazione dell'autore nel servizio diplomatico della Santa Sede. La sua ricerca sarà sicuramente utile per lo svolgimento di quel compito. Ci auguriamo non gli impedisca di continuare a fare delle ricerche in Diritto canonico.

*Jesús Miñambres*